

**Studio Legale Avvocato
EMILIO MASCHERONI
VIA MENZA 16
95126 CATANIA**

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA IN ESECUZIONE DEL DECRETO PRESIDENZIALE N. 1610 DEL 14-11-2022 EMESSE DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA – PALERMO SEZIONE II (RICORSO N. 1297/2022 R.G. INTEGRATO DA MOTIVI AGGIUNTI).

Il sottoscritto avvocato Emilio Mascheroni nato a Bergamo il 18-03-1961 (MSCMLE61C18A794H, PEC: studiomascheroni@profpec.it) con studio in Catania via Menza n. 16, nella qualità di procuratore e difensore della sig.ra **FORT ILENIA** nata a Siracusa il 20 dicembre 1976 (FRTLNI76T60I754K), residente in Nicosia (EN), Via Nazionale, 93/a nel procedimento pendente innanzi al T.A.R. Sicilia Palermo – sezione interna II - registrato al R.G. n. 1297/2022 integrato da motivi aggiunti e proposto contro **REGIONE SICILIANA**, in persona del Presidente pro tempore; **ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA** in persona dell'Assessore pro tempore; **ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA. DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE** in persona del legale rappresentante pro tempore; **LAURICELLA ANNALISA**, nata a Palermo il 22.02.1986 (LRCNLS86B62G273S), in ossequio al DECRETO PRESIDENZIALE n. 1610 del 14/11/2022 emesso dal T.A.R. Sicilia – Palermo, sezione II, giusta richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, rende noto e notifica quanto segue.

1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo (sezione interna II) – R.G. n. 1297-2022 – prossima Udiienza Pubblica 19-04-2023.

2) Nome della ricorrente.

FORT ILENIA nata a Siracusa il 20 dicembre 1976 (FRTLNI76T60I754K), residente in Nicosia (EN), Via nazionale, 93/a.

3) Amministrazioni intimare.

REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA. DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE.

4) Testo integrale del ricorso introduttivo.***ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE******REGIONE SICILIA – PALERMO******RICORSO***

PER:FORT ILENIA nata a Siracusa il 20 dicembre 1976 (FRTLNI76T60I754K), residente in Nicosia (EN), Via nazionale, 93/a rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Gaetano Granozzi (C.F. GRNGTN43M29C342A - Pec: gaetano.granozzi@cert.studiogranozzi.it - Fax 095/441066), dall'avv. Gaetana Allegra (C.F. LLGGTN63H58C351G - Pec : nuccia.allegra@cert.studiogranozzi.it - Fax 095/441066) e dall'avv. l'avv. Emilio Mascheroni(C.F. MSC MLE 61C18 A794H - pec: studiomascheroni@profpec.it - fax 095 7374429), giusta procura speciale alle liti apposta su foglio separato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale costituito dalle PEC suindicate, presso cui dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni.

CONTRO

- **REGIONE SICILIANA** (80012000826), in persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza Indipendenza 21 - Palermo, rappresentata (da) e domiciliata ex lege (presso) l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Via Alcide De Gasperi, 81 - Palermo (ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

- **ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA** (80012000826) in persona dell'Assessore pro tempore, con sede in Viale Regione Siciliana, n. 2194 - Palermo, rappresentato (da) e domiciliato ex lege (presso) l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Via Alcide De Gasperi, 81 Palermo (ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

- **ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA. DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE** (80012000826) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Regione Siciliana, n. 2194 - Palermo, rappresentato (da) e domiciliato ex lege (presso) l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Via Alcide De Gasperi, 81 Palermo (ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it).

E NEI CONFRONTI DEL CONTROINTERESSATO

- **LAURICELLA ANNALISA**, nata a Palermo il 22.02.1986 (LRCNLS86B62G273S), residente in San Cataldo (CL), Corso Sicilia n. 1 (annalisa.lauricella@pec.it).

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

- a)- dell'elenco dei candidati dichiarati idonei dopo la prova scritta relativa al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia" Profilo CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro", pubblicato il 22.06.2022, nella parte in cui non include la ricorrente;
- b)- dell'esito della prova selettiva scritta relativa al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia" Codice Concorso CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro", sostenuta dalla ricorrente in data 26 maggio 2022 e della relativa scheda di attribuzione del punteggio individuale, resa conoscibile ai candidati a far data dal 27 maggio 2022 mediante accesso alla piattaforma dedicata, ove le è stato riconosciuto il punteggio totale di 20,7/30, inferiore a quello minimo (21/30) necessario per il superamento della prova;
- c) del questionario somministrato alla ricorrente e costituente la prova scritta, con riferimento al quesito n. 1 ivi contenuto;
- d) dei verbali e degli atti della commissione con i quali sono state predisposte e approvate le domande da somministrare ai candidati e individuate le relative opzioni di risposte con riferimento al quesito n. 1;
- e) dei verbali di svolgimento e correzione della prova scritta ove esistenti;
- f) di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione con riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

NONCHÉ

- per la declaratoria e l'accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l'inserimento nella graduatoria/elenco degli idonei alla prova scritta previa attribuzione, in aggiunta a quello già conseguito, del maggior punteggio di 0,75 e l'ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale;

- per la condanna dell'Amministrazione intimata, in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., all'adozione del relativo provvedimento di ammissione per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento del danno ed al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

FATTO

La ricorrente ha partecipato presso la sede di Palermo al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia", bandito con D.D.G. n. 5039 del 22.12.2021 (e ss.mm.), sostenendo la relativa prova scritta in data 26 maggio 2022.

In particolare, la ricorrente ha partecipato alla selezione per il Profilo professionale "**CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro**".

Il bando prevedeva (art. 3) l'espletamento della seguente procedura:

a) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, secondo la disciplina dell'art. 6, distinta per profili professionali di cui al precedente art. 1, comma 1, finalizzata, all'ammissione alla prova scritta di un numero di candidati, per ciascuno dei profili professionali, pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso. Sono altresì ammessi alla prova scritta i candidati classificatisi ex aequo all'ultimo posto utile per l'ammissione. Ai fini della votazione complessiva il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta di cui all'art. 7;

b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7 del presente bando, distinta per profilo professionale cui al precedente art.1, riservata a un numero massimo di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso per singolo profilo professionale oltre eventuali ex aequo, come risultante all'esito della fase a), ovvero un'eventuale prova sostitutiva per i candidati che attestino una grave e documentata disgrafia e disortografia secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. del 12.11.2021;

c) nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta, si procederà altresì alla **valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale**, secondo la disciplina dell'articolo 8 del presente bando; il relativo punteggio, unitamente a quello attribuito in applicazione della precedente lettera a), concorre alla formazione della votazione complessiva.

Relativamente alla prova scritta, l'art. 7 del bando prevedeva quanto segue.

“La prova scritta, distinta per profilo professionale di cui al precedente art. 1, consiste nella risoluzione di sessanta quesiti con risposta a scelta multipla volti a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese (livello di competenze linguistiche richieste di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue) e delle tecnologie informatiche (conoscenze informatiche richieste pari al livello internazionale utente avanzato) e, con riferimento ai codici di concorso di cui al precedente articoli 1, delle seguenti materie.....

B) Specialista in mercato e servizi per il lavoro (Codice CPI-SML)

- diritto del lavoro e della legislazione sociale;

- legislazione statale e regionale in materia di servizi per il lavoro (in particolare D. Lgs.150/2015 e D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019, e s.m.i.); normativa nazionale e regionale relativa all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla L.68/99;

- diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimento amministrativo (L. 241/90 e ss.mm.ii.; legge regionale 7/2019 e s.m.i) e disciplina del pubblico impiego (D. Lgs.165/2001 e ss.mm.ii, legge regionale 10/2000 e s.m.i.);

- normativa comunitaria in materia di fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE.....

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,50 punti;

mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;

risposta errata: -0,15 punti.

Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 (trenta) punti.

La prova si intende superata con una **votazione minima di 21/30** (ventuno trentesimi).

La prova avrà durata di 60 minuti e si svolgerà, con il supporto tecnico di soggetti specializzati, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. In tal caso, la Commissione esaminatrice provvederà alla verifica e validazione di tali quesiti”.

Orbene, nella formulazione del quesito n. 1, relativo al profilo Specialista in mercato e servizi per il lavoro (Codice CPI-SML) sono state adottate espressioni equivoche e soluzioni non univoche, oltre che contrastanti con le disposizioni normative e regolamentari di riferimento che hanno obiettivamente confuso la ricorrente impedendole di completare la prova in modo favorevole.

L'attribuzione del punteggio relativo al predetto quesito (0,50) e la mancata detrazione del punteggio per risposta errata (- 0,15) avrebbero consentito alla ricorrente di raggiungere e di superare la soglia minima di punti 21/30 prevista dal bando, con conseguente ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale.

A nulla è valsa una istanza di rettifica presentata dalla ricorrente in data 17.06.2022.

L'esclusione della ricorrente dalla graduatoria degli idonei alla prova scritta è illegittima e va annullata, previa sospensione degli effetti di tutti gli atti impugnati, per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SELEZIONE PUBBLICA E DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO – ERRATA/AMBIGUA FORMULAZIONE DEL QUIZ N. 1 – IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA', ARBITRARIETÀ E TRAVISAMENTO DEL FATTO - VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'- OMESSA E/O ERRATA ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE ART. 3 LEGGE 241/1990 - CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI E VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO E DELLA LEX SPECIALIS.

Come evidenziato in fatto, l'illegittima valutazione della risposta resa dalla ricorrente in ordine al quesito n. 1, a fronte di quella ritenuta esatta dalla commissione, ha comportato l'illegittima mancata attribuzione di 0,75 punti (derivante dalla sottrazione di 0,15 punti per la risposta giudicata errata e dalla mancata attribuzione di 0,50 punti essendo la risposta invece corretta).

Ciò ha determinato l'esclusione della ricorrente dalla successiva fase di valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale per non aver raggiunto la soglia minima stabilita in 21/30, soglia che invece la stessa avrebbe certamente raggiunto e superato ove fosse stata correttamente valutata la risposta resa al quesito suindicato.

Le contestate risultanze della prova della ricorrente sono dipese esclusivamente dall'erronea/ambigua formulazione del quesito che doveva invece ammettere la risposta resa dalla ricorrente, assolutamente da valutare come corretta.

In proposito, basta considerare quanto segue.

Il quesito n. 1 recitava testualmente "Ai sensi dell'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 1, gli uffici competenti possono stipulare con le imprese sociali apposite convenzioni finalizzate

all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di: 100 dipendenti; 50 dipendenti; 30 dipendenti”.

La ricorrente ha segnato come corretta la risposta “meno di 30 dipendenti” mentre la risposta ritenuta esatta al predetto quesito secondo l'amministrazione corrisponderebbe a “meno di 50 dipendenti”.

Il quesito risulta mal posto e privo di univocità.

La norma di legge richiamata nel quesito dispone che “Ferme restando le disposizioni di cui agli [articoli 9, e 11 e 12-bis](#), gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'[articolo 3](#), le cooperative sociali di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera b\)](#), della [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155](#), i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'[articolo 1](#) presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al [comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#), come modificato dall'[articolo 6](#) della presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'[articolo 3](#), se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

Ebbene, il quesito, così come formulato, imponeva al candidato di indicare quale fosse, tra quelle indicate, la dimensione occupazionale delle imprese sociali tenute ad assumere un solo lavoratore disabile a seguito della stipulazione di apposite convenzioni con gli uffici competenti.

Ebbene, non vi è chi non veda come, in base al testo della legge, fra tali imprese rientrano sia quelle che occupano meno di 50 dipendenti siccome (ovviamente) quelle che occupano meno di 30 dipendenti (nel più sta il meno).

Il mal posto quesito non era infatti diretto a conoscere quale fosse il limite occupazionale di legge imponente l'assunzione di un solo disabile, bensì, in modo equivoco, a indicare se le imprese con meno di 100, meno di 50 o meno di 30 dipendenti fossero tenute all'assunzione di un solo disabile, risposta da ritenere certamente comunque esatta negli ultimi due casi.

In questa prospettiva, la mancata univocità della risposta al quesito ha comportato che la soluzione indicata dall'Amministrazione non poteva certo essere considerata l'unica incontrovertibilmente corretta.

La risposta indicata dalla ricorrente doveva pertanto profilarsi come corretta anche se meno precisa di quella ritenuta esatta dalla commissione, per cui la stessa ben poteva essere ammessa con la conseguente illegittimità della mancata assegnazione del punteggio previsto per la risposta esatta e della sottrazione del punteggio per risposta errata.

*La giurisprudenza amministrativa, in fattispecie analoga a quella in esame, ha sanzionato l'incoerenza intrinseca e la mancanza di univocità di un quesito proposto in sede concorsuale affermando che: “Né va sottaciuto che le ulteriori risposte prospettate risultino comunque tali da ingenerare confusione nell'individuazione della risposta a considerarsi valida, **posto che quella indicata dall'amministrazione non poteva certo essere considerata l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico (...)**”, laddove “**la mancanza di univocità del quesito, da un lato, non ha certo posto la candidata nelle condizioni di rispondere correttamente allo stesso, mancando, come visto, una opzione di risposta corretta; dall'altro, impediva pertanto all'Amministrazione di tenere in considerazione la risposta (errata) fornita dalla ricorrente ai fini della valutazione delle sue competenze capacità e preparazione**”(TAR Campania – Napoli, V Sezione, n. 560, 05.02.2020).*

E facendo applicazione del consolidato orientamento del G.A., nella specie, così come in quella scrutinata nella richiamata sentenza del TAR, “mancano i caratteri necessari perché la domanda censurata possa ritenersi rispondente al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa. Deve ritenersi infatti che il metodo dei test preselettivi con domande a risposta multipla richieda che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (ex multis, Cons. Stato, VI, 13 settembre 2012, n. 4862; TAR Campania – Napoli, V Sezione, n. 560, 05.02.2020).

Deve dunque farsi applicazione al caso di specie dei superiori principi per cui “ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e che i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e pertanto da annullare così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati (cfr. Cons. Stato, VI, n. 02673/2015; TAR Campania – Napoli, V Sezione, n. 560, 05.02.2020).

Ancora, sempre con recente statuizione, si è affermato che “l’acclarata non univoca erroneità delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l’attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l’appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata” (cfr. C. Stato, III Sez. 04.02.2019, n. 842; ripresa da TAR Lazio, III quater, 22.04.2020, n. 4098; 03.04.2020, n. 3785; 11.12.2019, n. 14267).

*Con riferimento alle censure volte a contestare la correttezza delle risposte previste dai questionari a risposte multiple utilizzati nelle prove dei concorsi pubblici è stato anche affermato che, nella scelta delle domande da somministrare ai candidati e nella successiva valutazione delle risposte fornite, “la Commissione di concorso formula un giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti viziato **ictu oculi da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto**”.*

Pertanto, affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell’azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l’univocità della risposta (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all’amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l’eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un’unica risposta corretta.

Deve dunque farsi applicazione anche al caso di specie dei principi esposti, per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l’incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

Ne consegue l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui precludono l’ammissione tra gli idonei dell’attuale ricorrente, dovendo l’Amministrazione procedere alla loro riformulazione in parte qua, considerando valida la risposta fornita da Ilenia Fort.

*Anche di recente il **T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2022) 17-05-2022, n. 6261** ha affermato che ogni quesito deve “prevedere una sola risposta esatta e come i quesiti che prevedano più risposte esatte o nessuna risposta esatta siano illegittimi e pertanto da annullare, così da*

neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva del candidato (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, n. 560/2020 e T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I, n.11049/2021). In conclusione, il ricorso introduttivo deve, dunque, sotto tale aspetto essere accolto, con conseguente annullamento del quesito in questione.....nonchè dell'elenco degli idonei impugnato nella parte in cui non contiene anche il nominativo della ricorrente, con l'obbligo dell'amministrazione a procedere alla sua riformulazione in parte qua, considerando valida la risposta fornita dalla ricorrente e, per l'effetto, attribuendole un punteggio almeno pari a quello minimo previsto ai fini del diretto inserimento in graduatoria quale idonea".

Sul pregiudizio grave e irreparabile

*Il fumus boni iuris si evince palesemente da quanto sopra esposto; altrettanto palese è il periculum in mora, atteso che i provvedimenti impugnati impediscono alla ricorrente di essere ammessa alla fase successiva della prova concorsuale ("**valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale**") che certamente favorevolmente supererebbe tenendo conto del fatto che il numero dei candidati risultati idonei alla prova scritta (133) è assai inferiore rispetto al numero dei posti messi a concorso (344) relativamente al profilo CPI-SML.*

Il pregiudizio pare pertanto evidente per l'intera procedura e per la stessa Amministrazione.

Sul punto, giova richiamare l'ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l'accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, "a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz", hanno addirittura disposto l'ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale.

Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una "obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti", sia perché l'Amm.ne, nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela e di ripetere la procedura.

Pertanto, si impone l'ammissione della ricorrente alla successiva fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale al fine di evitare che sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

Infatti, l'ammissione alle prove ulteriori impedirebbe l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto in sede di merito.

Per contro, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, l'Amm.ne dovrebbe rifare l'intera procedura.

Invero, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

*È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.*

*Ogni altra considerazione riguardo al numero e al tipo di errori commessi dal candidato, deve essere rinviato alla fase di merito alla quale tali considerazioni appartengono *naturaliter*.*

*L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisca valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale". Ratione per cui, può agevolmente concludersi che "Nelle procedure concorsuali, la concessione della misura cautelare (sotto forma di ammissione con riserva alle prove scritte) tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco e si presenta, ad un tempo, misura idonea ad evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale, rispetto al quale il pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo". Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo "che possa maturare l'irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria" (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).*

In coerenza

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia:

- annullare, previa sospensione cautelare, i provvedimenti impugnati nelle parti di pregiudizio per la ricorrente e, sempre in via cautelare, ordinare di ammettere la stessa negli elenchi degli idonei (profilo CPI-SML) dopo la prova scritta e quindi ordinare di procedere alla valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale della Fort sino al completamento della procedura selettiva;
- in subordine, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno e al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di giudizio e rimborso del contributo unificato.

Ai sensi del DPR 115/2002 si dichiara che per il presente ricorso principale è dovuto un contributo unificato di euro 650,00.

Catania – Palermo, 26 luglio 2022

Avv. Gaetano Granozzi

Avv. Gaetana Allegra

Avv. Emilio Mascheroni

5) Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti.

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

REGIONE SICILIA – PALERMO

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Ricorso n. 1297/2022 Sez. Interna II°

PER:FORT ILENIA nata a Siracusa il 20 dicembre 1976 (FRTLNI76T60I754K), residente in Nicosia (EN), Via nazionale, 93/a rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Gaetano Granozzi (C.F. GRNGTN43M29C342A - Pec: gaetano.granozzi@cert.studiogranozzi.it - Fax 095/441066), dall'avv. Gaetana Allegra (C.F. LLGGTN63H58C351G - Pec : nuccia.allegra@cert.studiogranozzi.it - Fax 095/441066) e dall'avv. l'avv. Emilio Mascheroni(C.F. MSC MLE 61C18 A794H - pec: studiomascheroni@profpec.it - fax 095 7374429), giusta procura speciale alle liti apposta su foglio separato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale costituito dalle PEC suindicate nonché presso lo studio Mascheroni, via Menza 16, Catania, presso cui dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni.

CONTRO

- **REGIONE SICILIANA** (80012000826), in persona del Presidente pro tempore, con sede in Piazza Indipendenza 21 - Palermo, rappresentata (da) e domiciliata ex lege (presso) l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Via Valerio Villareale, 6 Palermo (ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

- **ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA** (80012000826) in persona dell'Assessore pro tempore, con sede in Viale Regione Siciliana, n. 2194 - Palermo, rappresentato (da) e domiciliato ex lege (presso) l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Via Valerio Villareale, 6 Palermo (ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

- **ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA. DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE** (80012000826) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Regione Siciliana, n. 2194 - Palermo, rappresentato (da) e domiciliato ex lege (presso) l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Via Valerio Villareale, 6 Palermo (ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

- **FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.**, (c.f. 80048080636) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma Viale Marx 15 (protocollo@pec.formez.it - IPA) rappresentato (da) e domiciliato ex lege (presso) l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Via Valerio Villareale, 6 Palermo (ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it).

E NEI CONFRONTI DEL CONTROINTERESSATO

- **LAURICELLA ANNALISA**, nata a Palermo il 22.02.1986 (LRCNLS86B62G273S), residente in San Cataldo (CL), Corso Sicilia n. 1 (annalisa.lauricella@pec.it), non costituita in giudizio.

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO**PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI****anche**

- del D.D.G. n. 3655 del 15/09/2022, di approvazione della graduatoria definitiva del concorso pubblico emanato con D.D.G. n. 5039 del 23/12/2021 e modificato con D.D.G. n.117 del 21/01/2022 per la copertura di n. 344 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia Profilo Specialista mercato e servizi lavoro (CPISML) categoria professionale "D" posizione economica D1.

nonché:

- a)- dell'elenco dei candidati dichiarati idonei dopo la prova scritta relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia” Profilo CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro”, pubblicato il 22.06.2022, nella parte in cui non include la ricorrente;*
- b)- dell'esito della prova selettiva scritta relativa al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia” Codice Concorso CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro”, sostenuta dalla ricorrente in data 26 maggio 2022 e della relativa scheda di attribuzione del punteggio individuale, resa conoscibile ai candidati a far data dal 27 maggio 2022 mediante accesso alla piattaforma dedicata, ove le è stato riconosciuto il punteggio totale di 20,7/30, inferiore a quello minimo (21/30) necessario per il superamento della prova;*
- c) del questionario somministrato alla ricorrente e costituente la prova scritta, con riferimento al quesito n. 1 ivi contenuto;*
- d) dei verbali e degli atti della commissione con i quali sono state predisposte e approvate le domande da somministrare ai candidati e individuate le relative opzioni di risposte con riferimento al quesito n. 1;*
- e) dei verbali di svolgimento e correzione della prova scritta ove esistenti;*
- f) di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione con riserva di proporre successivi motivi aggiunti.*

NONCHÉ

- per la declaratoria e l'accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l'inserimento nella graduatoria/elenco degli idonei alla prova scritta previa attribuzione, in aggiunta a quello già conseguito, del maggior punteggio di 0,75, l'ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale e il conseguente inserimento nella graduatoria definitiva dei vincitori;*
- per la condanna dell'Amministrazione intimata, in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., all'adozione del relativo provvedimento di ammissione per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento del danno e al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.*

FATTO

La ricorrente ha partecipato presso la sede di Palermo al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia”, bandito con D.D.G. n. 5039 del 23.12.2021 (e ss.mm.), gestito da Formez PA, sostenendo la relativa prova scritta in data 26 maggio 2022.

*In particolare, la ricorrente ha partecipato alla selezione per il Profilo professionale “**CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro**” (344 posti).*

Il bando prevedeva (art. 3) l’espletamento della seguente procedura:

*a) una **fase di valutazione dei titoli** legalmente riconosciuti, secondo la disciplina dell’art. 6, distinta per profili professionali di cui al precedente art. 1, comma 1, finalizzata, all’ammissione alla prova scritta di un numero di candidati, per ciascuno dei profili professionali, pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso. Sono altresì ammessi alla prova scritta i candidati classificatisi ex aequo all’ultimo posto utile per l’ammissione. Ai fini della votazione complessiva il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato al voto riportato nella prova scritta di cui all’art. 7;*

*b) una **prova selettiva scritta**, secondo la disciplina dell’art. 7 del presente bando, distinta per profilo professionale di cui al precedente art.1, riservata a un numero massimo di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso per singolo profilo professionale oltre eventuali ex aequo, come risultante all’esito della fase a), ovvero un’eventuale prova sostitutiva per i candidati che attestino una grave e documentata disgrafia e disortografia secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.M. del 12.11.2021;*

*c) nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta, si procederà altresì alla **valutazione dei titoli di servizio e dell’esperienza professionale**, secondo la disciplina dell’articolo 8 del presente bando; il relativo punteggio, unitamente a quello attribuito in applicazione della precedente lettera a), concorre alla formazione della votazione complessiva.*

Relativamente alla prova scritta, l’art. 7 del bando prevedeva quanto segue.

“La prova scritta, distinta per profilo professionale di cui al precedente art. 1, consiste nella risoluzione di sessanta quesiti con risposta a scelta multipla volti a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese (livello di competenze linguistiche richieste di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue) e delle tecnologie informatiche (conoscenze informatiche richieste pari al livello internazionale utente avanzato) e, con riferimento ai codici di concorso di cui al precedente articoli 1, delle seguenti materie.....

B) Specialista in mercato e servizi per il lavoro (Codice CPI-SML)

- diritto del lavoro e della legislazione sociale;

- *legislazione statale e regionale in materia di servizi per il lavoro (in particolare D. Lgs.150/2015 e D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019, e s.m.i.); normativa nazionale e regionale relativa all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla L.68/99;*
- *diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimento amministrativo (L. 241/90 e ss.mm.ii.; legge regionale 7/2019 e s.m.i) e disciplina del pubblico impiego (D. Lgs.165/2001 e ss.mm.ii, legge regionale 10/2000 e s.m.i.);*
- *normativa comunitaria in materia di fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE.....*

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,50 punti;

mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;

risposta errata: -0,15 punti.

Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 (trenta) punti.

*La prova si intende superata con una **votazione minima di 21/30** (ventuno trentesimi).*

La prova avrà durata di 60 minuti e si svolgerà, con il supporto tecnico di soggetti specializzati, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla, l'Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. In tal caso, la Commissione esaminatrice provvederà alla verifica e validazione di tali quesiti”.

Orbene, nella formulazione del quesito n. 1, relativo al profilo Specialista in mercato e servizi per il lavoro (Codice CPI-SML) sono state adottate espressioni equivoche e soluzioni non univoche in relazione alle disposizioni normative e regolamentari di riferimento che hanno obiettivamente confuso la ricorrente impedendole di completare la prova in modo favorevole.

L'attribuzione del punteggio relativo al predetto quesito (0,50) e la mancata detrazione del punteggio per risposta errata (- 0,15) avrebbero consentito alla ricorrente di raggiungere e di superare la soglia minima di punti 21/30 prevista dal bando, con conseguente ammissione alla

successiva fase di valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale, e quindi, inserimento nella graduatoria dei vincitori (atteso il limitato numero di candidati dichiarati idonei rispetto ai posti messi a concorso).

A nulla è valsa una istanza di rettifica presentata dalla ricorrente in data 17.06.2022.

L'esclusione della ricorrente dalla graduatoria degli idonei alla prova scritta è illegittima per cui, con ricorso già iscritto al n. 1239/2022, la ricorrente impugnava i predetti atti da a) a f).

Con D.D.G. n. 3655 del 15/09/2022 veniva approvata la graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico per la copertura di n. 344 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia Profilo Specialista mercato e servizi lavoro (CPISML) categoria professionale "D" posizione economica D1.

Anche tale ultimo atto è illegittimo, anche per illegittimità derivata, per cui tutti gli atti, compreso quello oggi impugnato, vanno annullati, previa sospensione degli effetti, per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI SELEZIONE PUBBLICA E DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO – ERRATA/AMBIGUA FORMULAZIONE DEL QUIZ N. 1 – IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA', ARBITRARIETÀ E TRAVISAMENTO DEL FATTO - VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'- OMESSA E/O ERRATA ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE ART. 3 LEGGE 241/1990 - CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI E VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO E DELLA LEX SPECIALIS.

Come evidenziato in fatto, l'illegittima valutazione della risposta resa dalla ricorrente in ordine al quesito n. 1, a fronte di quella ritenuta esatta dalla commissione, ha comportato l'illegittima mancata attribuzione di 0,75 punti (derivante dalla sottrazione di 0,15 punti per la risposta giudicata errata e dalla mancata attribuzione di 0,50 punti essendo la risposta invece corretta).

Ciò ha determinato l'esclusione della ricorrente dalla successiva fase di valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale (e dal conseguente inserimento nella graduatoria dei vincitori) per non aver raggiunto la soglia minima stabilita in 21/30, soglia che invece la stessa avrebbe certamente raggiunto e superato ove fosse stata correttamente valutata la risposta resa al quesito suindicato, avendo ella totalizzato 20,7 punti complessivi.

Le contestate risultanze della prova della ricorrente sono dipese esclusivamente dall'erronea/ambigua formulazione del quesito che doveva invece ammettere la risposta resa dalla ricorrente, assolutamente da valutare come corretta.

In proposito, basta considerare quanto segue.

Il quesito n. 1 recitava testualmente “Ai sensi dell'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 1, gli uffici competenti possono stipulare con le imprese sociali apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di: 100 dipendenti; 50 dipendenti; 30 dipendenti”.

La ricorrente ha segnato come corretta la risposta “meno di 30 dipendenti” mentre la risposta ritenuta esatta al predetto quesito secondo l'amministrazione corrisponderebbe a “meno di 50 dipendenti”.

Il quesito risulta mal posto e privo di univocità.

La norma di legge richiamata nel quesito dispone che “Ferme restando le disposizioni di cui agli [articoli 9, e 11 e 12-bis](#), gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'[articolo 3](#), le cooperative sociali di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera b\), della legge 8 novembre 1991, n. 381](#), e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al [decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155](#), i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'[articolo 1](#) presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al [comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469](#), come modificato dall'[articolo 6](#) della presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'[articolo 3](#), se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

Ebbene, il quesito, così come formulato, imponeva al candidato di indicare quale fosse, tra quelle indicate, la dimensione occupazionale delle imprese sociali tenute ad assumere un solo lavoratore disabile a seguito della stipulazione di apposite convenzioni con gli uffici competenti.

Ebbene, non vi è chi non veda come, in base al testo della legge, fra tali imprese rientrano sia quelle che occupano meno di 50 dipendenti siccome (ovviamente) quelle che occupano meno di 30 dipendenti (nel più sta il meno).

Il mal posto quesito non era infatti diretto a conoscere quale fosse il limite occupazionale di legge imponente l'assunzione di un solo disabile, bensì, in modo equivoco, a indicare se le imprese con meno di 100, meno di 50 o meno di 30 dipendenti fossero tenute, in base alla legge,

all'assunzione di un solo disabile, risposta da ritenere certamente comunque esatta negli ultimi due casi.

In questa prospettiva, la mancata univocità della risposta al quesito ha comportato che la soluzione indicata dall'Amministrazione non poteva certo essere considerata l'unica incontrovertibilmente corretta.

La risposta indicata dalla ricorrente doveva pertanto profilarsi come corretta anche se meno precisa di quella ritenuta esatta dalla commissione, per cui la stessa ben poteva essere ammessa con la conseguente illegittimità della mancata assegnazione del punteggio previsto per la risposta esatta e della sottrazione del punteggio per risposta errata.

*La giurisprudenza amministrativa, in fattispecie analoga a quella in esame, ha sanzionato l'incoerenza intrinseca e la mancanza di univocità di un quesito proposto in sede concorsuale affermando che: "Né va sottaciuto che le ulteriori risposte prospettate risultino comunque tali da ingenerare confusione nell'individuazione della risposta a considerarsi valida, **posto che quella indicata dall'amministrazione non poteva certo essere considerata l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico (...)**", laddove "la mancanza di univocità del quesito, da un lato, non ha certo posto la candidata nelle condizioni di rispondere correttamente allo stesso, mancando, come visto, una opzione di risposta corretta; dall'altro, impediva pertanto all'Amministrazione di tenere in considerazione la risposta (errata) fornita dalla ricorrente ai fini della valutazione delle sue competenze capacità e preparazione"(TAR Campania – Napoli, V Sezione, n. 560, 05.02.2020).*

E facendo applicazione del consolidato orientamento del G.A., nella specie, così come in quella scrutinata nella richiamata sentenza del TAR, "mancano i caratteri necessari perché la domanda censurata possa ritenersi rispondente al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa. Deve ritenersi infatti che il metodo dei test preselettivi con domande a risposta multipla richieda che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (ex multis, Cons. Stato, VI, 13 settembre 2012, n. 4862; TAR Campania – Napoli, V Sezione, n. 560, 05.02.2020).

Deve dunque farsi applicazione al caso di specie dei superiori principi per cui "ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e che i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e pertanto da annullare così da neutralizzare

L'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati (cfr. Cons. Stato, VI, n. 02673/2015; TAR Campania – Napoli, V Sezione, n. 560, 05.02.2020).

*Ancora, sempre con recente statuizione, si è affermato che **“l'acclarata non univoca erroneità delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l'attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata”*** (cfr. C. Stato, III Sez. 04.02.2019, n. 842; ripresa da TAR Lazio, III quater, 22.04.2020, n. 4098; 03.04.2020, n. 3785; 11.12.2019, n. 14267).

*Con riferimento alle censure volte a contestare la correttezza delle risposte previste dai questionari a risposte multiple utilizzati nelle prove dei concorsi pubblici è stato anche affermato che, nella scelta delle domande da somministrare ai candidati e nella successiva valutazione delle risposte fornite, **“la Commissione di concorso formula un giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti viziato icu oculi da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto”**.*

Pertanto, affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta.

Deve dunque farsi applicazione anche al caso di specie dei principi esposti, per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

Ne consegue l'annullamento degli atti impugnati nella parte in cui precludono l'ammissione tra gli idonei dell'attuale ricorrente, dovendo l'Amministrazione procedere alla loro riformulazione in parte qua, considerando valida la risposta fornita da Ilenia Fort.

Anche di recente il T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2022) 17-05-2022, n. 6261 ha affermato che ogni quesito deve “prevedere una sola risposta esatta e come i quesiti che prevedano più risposte esatte o nessuna risposta esatta siano illegittimi e pertanto da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva del candidato (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, n. 560/2020 e T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I, n.11049/2021). In conclusione, il ricorso introduttivo deve, dunque, sotto tale aspetto essere accolto, con conseguente annullamento del quesito in questione.....nonchè dell'elenco degli idonei impugnato nella parte in cui non contiene anche il nominativo della ricorrente, con l'obbligo dell'amministrazione a procedere alla sua riformulazione in parte qua, considerando valida la risposta fornita dalla ricorrente e, per l'effetto, attribuendole un punteggio almeno pari a quello minimo previsto ai fini del diretto inserimento in graduatoria quale idonea”.

Sul pregiudizio grave e irreparabile

Il *fumus boni iuris* si evince palesemente da quanto sopra esposto; altrettanto palese è il *periculum in mora*, atteso che i provvedimenti impugnati hanno impedito alla ricorrente di essere ammessa alla fase successiva della prova concorsuale (“**valutazione dei titoli di servizio e dell’esperienza professionale**”) che certamente favorevolmente avrebbe superato tenendo conto del fatto che il numero dei candidati risultati idonei alla prova scritta (133) e dei candidati risultati infine vincitori (131) è risultato assai inferiore rispetto al numero dei posti messi a concorso (344) relativamente al profilo CPI-SML (344).

Per tale motivo sarà a breve bandita nuova selezione per la copertura dei posti rimasti vacanti, con il rischio grave e irreparabile, in caso di mancato superamento della nuova prova, che non residuino altri posti disponibili.

Il pregiudizio pare pertanto evidente per l'intera procedura e per la stessa Amministrazione.

Giova anche richiamare l'ordinanza n. 927/2011, del TAR Lombardia - Brescia, sezione Seconda, ove i Giudici Amministrativi, in riferimento ad una procedura concorsuale per l'accesso al corso di Laurea delle professioni sanitarie, “a fronte della situazione di imprevisto – provocata dalla scorretta elaborazione dei quiz”, hanno addirittura disposto l'ammissione in sovrannumero dei candidati alla procedura concorsuale.

Tale pronuncia muove da due considerazioni, ovvero, sia perché, a causa della erronea formulazione dei quesiti, si è determinata una “obiettiva situazione di confusione ed incertezza tra i ricorrenti”, sia perché l'Amm.ne, nonostante la riscontrata presenza di errori nella prova, non ha ritenuto di esercitare tempestivamente la potestà di autotutela e di ripetere la procedura.

Pertanto, si impone l'ammissione della ricorrente alla successiva fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale al fine di evitare che sia irrimediabilmente e definitivamente esclusa

dalla procedura concorsuale, ma, soprattutto, al fine di evitare la caducazione dell'intera procedura concorsuale in caso di accoglimento delle censure formulate nel presente ricorso.

Infatti, l'ammissione alle prove ulteriori impedirebbe l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto in sede di merito.

Per contro, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, l'Amm.ne dovrebbe rifare l'intera procedura.

Invero, nel bilanciamento degli interessi privati dei candidati ammessi e dell'interesse pubblico ad evitare il rifacimento della procedura concorsuale, l'ago della bilancia propende irrimediabilmente verso quest'ultimo.

In proposito, il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziaria escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

*È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*, in modo da evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti, ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale.*

*Ogni altra considerazione riguardo al numero e al tipo di errori commessi dal candidato, deve essere rinviato alla fase di merito alla quale tali considerazioni appartengono *naturaliter*.*

*L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione richiamata, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare presentata dai ricorrenti, non costituisca valido motivo per rigettare l'istanza stessa, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale". Ragion per cui, può agevolmente concludersi che " Nelle procedure concorsuali, la concessione della misura cautelare (sotto forma di ammissione con riserva alle prove scritte) tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco e si presenta, ad un tempo, misura idonea ad evitare il danno*

grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti ed a scongiurare il rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale, rispetto al quale il pregiudizio organizzativo per la P.A. appare recessivo ”. Invero, ciò che conta è scongiurare il pericolo “che possa maturare l’irrimediabile pregiudizio della impossibilità di partecipare ad una procedura concorsuale o di essere inserito in una graduatoria” (Cfr. Consiglio, Sez. VI 27.5.2005 n. 2733).

In coerenza

SI CHIEDE

che l’Ecc.mo Tribunale adito voglia:

- annullare, previa sospensione cautelare, i provvedimenti impugnati nelle parti di pregiudizio per la ricorrente, compreso il D.D.G. n. 3655 del 15/09/2022 (di approvazione della graduatoria definitiva di merito) e, sempre in via cautelare, ordinare di ammettere la stessa negli elenchi degli idonei (profilo CPI-SML) dopo la prova scritta e quindi ordinare ai convenuti di procedere alla valutazione dei titoli di servizio e dell’esperienza professionale della Fort sino al completamento della procedura selettiva;

- in subordine, condannare l’Amministrazione resistente al risarcimento del danno e al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di giudizio e rimborso del contributo unificato.

Ai sensi del DPR 115/2002 si dichiara che per il presente ricorso per motivi aggiunti non è dovuto contributo unificato (cfr. Cass. 25407/2022).

Catania – Palermo, 28 settembre 2022

Avv. Gaetano Granozzi

Avv. Gaetana Allegra

Avv. Emilio Mascheroni

6) Testo integrale dell’ordinanza n. 614/2022 del 24.10.2022.

Publicato il 24/10/2022 - N. 00614/2022 REG.PROV.CAU. - N. 01297/2022REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ilenia Fort, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetana Allegra, Gaetano Granozzi, Emilio Mascheroni, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia; contro Regione Siciliana - Presidenza, Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo; domicilio digitale: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it; domicilio fisico: Palermo, via Valerio Villareale n. 6; nei confronti Annalisa Lauricella, non costituita in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo:

- dell'elenco dei candidati dichiarati idonei dopo la prova scritta relativa al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia" Profilo CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro", pubblicato il 22.06.2022, nella parte in cui non include la ricorrente; - dell'esito della prova selettiva scritta relativa al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia" Codice Concorso CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro", sostenuta dalla ricorrente in data 26 maggio 2022 e della relativa scheda di attribuzione del punteggio individuale, resa conoscibile ai candidati a far data dal 27 maggio 2022 mediante accesso alla piattaforma dedicata, ove le è stato riconosciuto il punteggio totale di 20,7/30, inferiore a quello minimo (21/30) necessario per il superamento della prova; - del questionario somministrato alla ricorrente e costituente la prova scritta, con riferimento al quesito n. 1 ivi contenuto; - dei verbali e degli atti della commissione con i quali sono state predisposte e approvate le domande da somministrare ai candidati e individuate le relative opzioni di risposte con riferimento al quesito n. 1; - dei verbali di svolgimento e correzione della prova scritta ove esistenti; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione con riserva di proporre successivi motivi aggiunti. nonché - per la declaratoria e l'accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l'inserimento nella graduatoria/elenco degli idonei alla prova scritta previa attribuzione, in aggiunta a quello già conseguito, del maggior punteggio di 0,75 e l'ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale;- per la condanna dell'Amministrazione intimata, in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., all'adozione del relativo provvedimento di ammissione per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento del danno ed al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

quanto ai motivi aggiunti:

- del D.D.G. n. 3655 del 15/09/2022, di approvazione della graduatoria definitiva del concorso pubblico emanato con D.D.G. n. 5039 del 23/12/2021 e modificato con D.D.G. n.117 del 21/01/2022 per la copertura di n. 344 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia Profilo Specialista mercato e servizi lavoro (CPISML) categoria professionale D posizione economica DI; - per la declaratoria e l'accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l'inserimento nella graduatoria/elenco degli idonei alla prova scritta previa attribuzione, in aggiunta a quello già conseguito, del maggior punteggio di 0,75, l'ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale e il conseguente inserimento nella graduatoria definitiva dei vincitori;- per la condanna dell'Amministrazione intimata, in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., all'adozione del relativo provvedimento di ammissione per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento del danno e al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Presidenza e della Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2022 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che le esigenze cautelari di parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, co. 10 c.p.a.; Ritenuto che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata con i motivi aggiunti; - di dover compensare le spese della presente fase in ragione del complessivo assetto della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 aprile 2023; dispone che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria impugnata nel termine perentorio di giorni trenta (30) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del perfezionamento delle relative operazioni nell'ulteriore termine perentorio di giorni dieci (10). Compensa le spese della presente fase. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale

che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2022, con l'intervento dei magistrati: Giuseppe La Greca, Presidente FF Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore Fabrizio Giallombardo, Referendario.

7) Testo integrale decreto presidenziale n. 1610/2022 del 14.11.2022

N. 01610/2022 REG.PROV.PRES.N. 01297/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1297 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Fort Ilenia, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetana Allegra, Gaetano Granozzi ed Emilio Mascheroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Presidenza della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro tempore el'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti di Lauricella Annalisa, non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

Quanto al ricorso introduttivo, N. 01297/2022 REG.RIC.

- dell'elenco dei candidati dichiarati idonei dopo la prova scritta relativa al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia" Profilo CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro" pubblicato il 22.06.2022, nella parte in cui non include la ricorrente; - dell'esito della prova selettiva scritta relativa al "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia" Codice Concorso CPI-SML - Specialista mercato e servizi lavoro", sostenuta dalla ricorrente in data 26 maggio 2022 e della relativa scheda di attribuzione del punteggio individuale, resa conoscibile ai candidati a far data dal 27

maggio 2022 mediante accesso alla piattaforma dedicata, ove le è stato riconosciuto il punteggio totale di 20,7/30, inferiore a quello minimo (21/30) necessario per il superamento della prova; - del questionario somministrato alla ricorrente e costituente la prova scritta, con riferimento al quesito n. 1 ivi contenuto; - dei verbali e degli atti della commissione con i quali sono state predisposte e approvate le domande da somministrare ai candidati e individuate le relative opzioni di risposte con riferimento al quesito n. 1;- dei verbali di svolgimento e correzione della prova scritta ove esistenti; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati; nonché - per la declaratoria e l'accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l'inserimento nella graduatoria/elenco degli idonei alla prova scritta previa attribuzione, in aggiunta a quello già conseguito, del maggior punteggio di 0,75 e l'ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale;- per la condanna dell'Amministrazione intimata, in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., all'adozione del relativo provvedimento di ammissione per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento del danno ed al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Quanto ai motivi aggiunti:

- del D.D.G. n. 3655 del 15/09/2022, di approvazione della graduatoria definitiva del concorso pubblico emanato con D.D.G. n. 5039 del 23/12/2021 e modificato con D.D.G. n.117 del 21/01/2022 per la copertura di n. 344 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia Profilo Specialista mercato e servizi lavoro (CPISML) categoria professionale D posizione economica DI. - per la declaratoria e l'accertamento del diritto della ricorrente di conseguire l'inserimento nella graduatoria/elenco degli idonei alla prova scritta previa attribuzione, in aggiunta a quello già conseguito, del maggior punteggio di 0,75, l'ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli di servizio e dell'esperienza professionale e il conseguente inserimento nella graduatoria definitiva dei vincitori; - per la condanna dell'Amministrazione intimata, in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., all'adozione del relativo provvedimento di ammissione per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento del danno e al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimata, con i relativi allegati; Viste le memorie difensive delle parti; Vista l'ordinanza cautelare n. 614/2022; Vista l'istanza della parte ricorrente di essere autorizzata alla notifica del ricorso e dei motivi aggiunti mediante pubblici proclami; Visto l'art. 49, c. 3, c.p.a.; Ritenuto che la predetta istanza debba essere accolta tenuto conto del numero dei controinteressati; Ritenuto pertanto di autorizzare la notificazione mediante

pubblici proclami, con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte:- l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare: -- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; -- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare; -- il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; -- il testo integrale dell'ordinanza n. 614/2022; -- il testo integrale del presente decreto; -- l'indicazione nominativa dei controinteressati (ivi compresa Lauricella Annalisa); Ritenuto, altresì, che l'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica: - deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, dell'ordinanza n.614/2022 e del presente decreto, anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, dell'ordinanza n. 614/2022 e del presente decreto, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati gli atti; - l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta; Ritenuto di assegnare alla parte ricorrente termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione del presente decreto per provvedere all'integrazione del contraddittorio (tenuto conto del decorso parziale del termine già assegnato con l'ordinanza n. 614/2022) e termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento per il deposito della prova delle notificazioni. P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di provvedere della notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti ai controinteressati secondo quanto specificato in motivazione e nel rispetto dei termini perentori ivi indicati, pena in mancanza l'improcedibilità del ricorso.

Conferma per la discussione del ricorso nel merito, l'udienza pubblica del 19 aprile 2023, ore di rito. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Palermo il giorno 14 novembre 2022. **Il Presidente Federica Cabrini.**

8) Indicazione nominativa dei controinteressati.

1) Alaimo Simona; 2) Ferro Teresa; 3) Galeano Domenico; 4) Alioto Tiziana; 5) Bevilacqua Elio; 6) Andrini Michele; 7) Sergi Silvio; 8) Serrao Giovanna; 9) Vitiello Alice; 10) La Corte Enza Maria; 11) Tempra Giancarlo; 12) Di Naso Fabio; 13) Lo Iacono Antonella; 14) Lioni Luca; 15)

Biondi Francesca; 16) Carta Silvana; 17) Bellina Alessandra; 18) Mollica Simona; 19) Lo Giudice Carmelo; 20) Perrone Emanuela; 21) Salvo Emanuela; 22) Zambelletti Marianna; 23) Bruno Gabriele Mauro; 24) Ferlante Paola Maria; 25) Labate Chiara; 26) Siino Antonia Roberta; 27) Amato Rossella Natalina; 28) Iacono Gabriele; 29) Leanza Giuseppe; 30) Di Noto Flavia; 31) Fucile Mirko; 32) Musmeci Elena; 33) La Fauci Isabella; 34) Baudo Luana; 35) Galvano Stefano; 36) Silvestro Andrea; 37) Santoro Giuseppe; 38) Spata Pietro; 39) Sgarlata Carla; 40) Di Gregorio Giacomo; 41) Aiello Salvatore Dario; 42) Bambara Luca; 43) Russo Fabrizio; 44) Leanza Ausilia; 45) Saltaformaggio Gianluca; 46) Gaudio Angelo; 47) Siracusa Doriana; 48) Recupero Giuseppe; 49) Bonfiglio Carmen; 50) Castellana Angela Lucia; 51) Ruffino Milena; 52) Bellavia Noemi; 53) Tringale Angela; 54) Costa Michela; 55) Pagano Anna; 56) Chiapparrone Claudia; 57) Bertino Francesca; 58) Torrisi Desirèe; 59) Sgarlata Matteo; 60) Vassallo Alessia; 61) Tranchina Calogero; 62) Bologna Antonio Salvatore; 63) Marino Ilenia; 64) Stabile Maria; 65) Carpanzano Carlo; 66) Scilipoti Caterina; 67) D'Acquisto Valentina; 68) Fazio Marco; 69) Patti Roberta; 70) Vullo Francesco; 71) Gueli Silvia; 72) Leonzio Marco; 73) Abruzzo Annalisa; 74) Carmina Roberto; 75) Rinaudo Alex; 76) Carfi Alessio; 77) Vasile Daniele; 78) Pisano Eugenio Maria; 79) Scalisi Massimiliano; 80) Fiscina Simona Sidney; 81) Sanfilippo Ylenia; 82) Picone Maria Cristina; 83) Burandt Agata Henrieta (ammessa con riserva giusta ordinanza T.A.R. Sicilia); 84) Forte Danilo; 85) Bellante Federica; 86) Guadagnato Giorgio; 87) Fodale Tiziana; 88) Alfa Felicia; 89) Greco Chiara Maria; 90) Valenti Vito; 91) Zicari Roberta; 92) Torrisi Francesco; 93) Bascetta Martina; 94) Vita Valeria; 95) Costa Marianna; 96) Supporta Monica; 97) Guarnaccia Silvia Giovanna; 98) Spitaleri Angelo; 99) Compilato Rito; 100) Tabone Luca; 101) Barbasso Calogero; 102) Lauricella Annalisa; 103) Ambra Maria Concetta; 104) Sferrazza Ilaria; 105) Ensabella Claudia; 106) Messina Gaetano; 107) Guarneri Fabiana; 108) Fanara Giuseppe; 109) Patanè Chiara; 110) Belfiore Martina; 111) Longo Claudia; 112) Panunzio Rossella Maria; 113) Befana Alessandra; 114) Alerio Giuliana; 115) Ricciardello Valentina; 116) Puccio Rosalia; 117) Vaccaro Gabriele; 118) Petrolo Giovanni; 119) Palazzolo Ornella; 120) Mannella Cristina; 121) Fermo Jessica; 122) Di Misa Marco; 123) Genovese Rosaria; 124) Belbruno Alessandro; 125) Latino Antonio; 126) Papa Salvatore; 127) Matranga Federica; 128) Catalano Alberto; 129) Giliberti Manuela; 130) Germana' Pistone Emilia; 131) Signorello Lucia Maria; 132) Gullo Loredana.

8) Pubblicazione del presente atto

Il presente avviso, quale strumento di notifica per pubblici proclami, è pubblicato in esecuzione del decreto presidenziale n. 1610 del 14/11/2022 emesso dal T.A.R. Sicilia Palermo sezione II trascritto nel presente avviso e da considerarsi parte integrante dello stesso, nei confronti di tutti i

controinteressati in precedenza indicati, e meglio ancora individuati nell'allegato elenco da considerarsi anche esso parte integrante del presente avviso. Esso rimarrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica unitamente: al testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; all'ordinanza n. 614/2022, al decreto presidenziale n. 1610/2022, nonché all'elenco nominativo dei controinteressati.

Sull'home page del sito verrà inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale si può raggiungere la pagina sulla quale sono pubblicati gli atti.

L'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Si allega:

- copia integrale del ricorso introduttivo con firma digitale;
- copia integrale dei motivi aggiunti con firma digitale;
- copia ordinanza Tar Palermo n. 614/2022 con firma digitale;
- copia decreto presidenziale Tar Palermo n. 1610/2022 con firma digitale;
- elenco nominativo dei controinteressati con firma digitale;
- attestazione di conformità con firma digitale.

Catania-Palermo, 16.11.2022

Avv. Emilio Mascheroni